

ERRORE DETERMINANTE DELLA VOLONTÀ (CAN. 1099 CIC) E SIMULAZIONE (CAN. 1101 CIC)

Montserrat Gas i Aixendri
Universidad Católica de Murcia

1. ASPETTI CONCETTUALI

1.1 La simulazione e l'errore determinante della volontà

La simulazione parziale consiste nel rifiuto, mediante un atto positivo della volontà, di un elemento essenziale del matrimonio. In questo fenomeno, il soggetto, in modo cosciente e volontario distorce l'oggetto del consenso: invece di volere il matrimonio così com'è e come lo presenta la Chiesa¹ nel suo ordinamento giuridico, desidera un tipo di unione diversa, che non è il matrimonio; per questo, tale volontà non può dare origine al vincolo matrimoniale.

L'errore determinante è, per gran parte della dottrina, un nuovo capo di nullità, raccolto nel CIC 1983 e nel CCEO del 1990. L'*ipotesi di fatto* principale è l'errore, ossia, il mancato adeguamento della mente alla realtà, una falsa percezione degli elementi essenziali del matrimonio (unità ed indissolubilità) o della sua dignità sacramentale. Il *criterio discriminante* per la rilevanza invalidante dell'errore è il fatto che suddetto errore "determini". *Determinare* non significa tanto *spostare*, quanto *delimitare* l'oggetto del consenso ad un significato concreto², non-matrimoniale. Quando l'errore specifica l'oggetto del consenso, l'erronea concezione del matrimonio fa parte dell'oggetto concreto della volontà del contraente.

¹ Siamo consapevoli della mancanza di realismo che presuppone presentare il consenso come un atto di adesione a uno schema proposto dal legislatore, secondo ciò che espone acutamente C.J. ERRÁZURIZ nel suo intervento in questo corso (*Sul rapporto tra il consenso e il suo oggetto: il consenso quale atto umano che assume l'altra persona nella sua dimensione naturalmente coniugale*). Utilizzeremo, tuttavia, questa terminologia per ragioni didattiche e di chiarezza espositiva.

² P.-J. VILADRICH, *El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (C. 1095 a 1107)*, Pamplona 1998, 156. Sempre in questa linea, S. BERLINGÒ, *L'autonomia delle diverse fattispecie dell'errore e del dolo (Cann. 1097-1099 CIC)*, in AA.VV. *Errore e dolo nel consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1995, 37-38. Cfr. sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, RRD^c 79 (1987) 458.

Tale errore necessariamente falsa e corrompe il consenso quando ricade su uno degli elementi essenziali del matrimonio.

Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza riconoscono che l'errore che determina la volontà deve essere un errore particolarmente radicato nella mente del soggetto, un errore a cui il contraente aderisce in modo tale da applicarlo al proprio matrimonio³. Non si tratta solo di un'opinione considerata più probabile: la situazione psicologica del soggetto è la certezza. San Tommaso afferma che la condizione del dubbio è la possibilità di scegliere fra varie possibilità od oggetti⁴. Bisogna intendere la certezza dell'errore determinante come *determinatio intellectus ad unum*⁵, in base alla quale il soggetto dirige necessariamente la propria volontà verso l'unico modello matrimoniale che gli presenta l'intelletto, di modo che la volontà desidera solo un matrimonio che è quello concepito dall'intelletto, ossia, sprovvisto di uno dei suoi elementi essenziali⁶. Inoltre, proprio in virtù dell'assoluta certezza, il soggetto ignora di errare, così che la volontà si rivolge in *modo incosciente* verso un oggetto matrimoniale falso.

Se il contraente venisse improvvisamente a conoscenza di un altro *schema matrimoniale* diverso da quello che concepiva solamente in virtù dell'errore, non vi sarebbero più le condizioni affinché l'errore determinante operi, poiché svanirebbe la situazione psicologica di certezza che lo caratterizza, e sopraggiungerebbe, almeno, il dubbio su quale sia il matrimonio che giudica e desidera buono e conveniente per sé⁷.

1.2 Rapporto tra errore e simulazione parziale

L'errore è uno stato dell'intelletto e di per sé non può causare la nullità del matrimonio, se non entra a far parte del consenso, che è un atto di volontà. Non ogni errore entra a far parte della volontà matrimoniale: ipoteticamente si può essere d'accordo sul divorzio e desiderare un matrimonio indissolubile; e si può essere contrari al divorzio in generale ed escludere l'indissolubilità nel proprio matrimonio, per un determinato motivo⁸. Se un errore su un elemento essenziale del matrimonio *informa*

³ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Error determinans voluntatem* (Can. 1099), Città del Vaticano 1995, 16.

⁴ Cfr. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 16, a. 4, Resp.

⁵ Cfr. IDEM, *In III Librum Sententiarum*, d. 23, q. 2, a. 2. Vid anche d. 26, q. 2, a. 4.

⁶ Cfr. J.I. BAÑARES, *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum* 33 (1993) 571; sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit.

⁷ Cfr. sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit.

⁸ Che costituirà la prossima *causa simulandi*, come si vedrà più avanti.

la concreta volontà matrimoniale, ci troviamo di fronte ad una situazione di errore determinante della volontà. L'errore può influire anche indirettamente, essendo causa di simulazione. Torneremo su questo punto più avanti.

La giurisprudenza richiede che tanto l'errore determinante quanto l'errore *causa simulandi* siano errori radicati, descrivendo l'*error pervicax* come un errore che "ita penetret et attrahat personalitatem contrahentis, ut aliter ipse nolit quam cogitat, aliter non agat vel operetur, quam mente volutet. In hoc casu error dici potest inducere nullitatem coniugii, non tam in seipso quam potuis propter voluntatem per seipsum vitiatam"⁹. Tuttavia, l'*error pervicax* di per sé non spiega il passaggio dall'errore alla volontà, e non è una figura autonoma di nullità¹⁰.

1.3 Criteri di distinzione tra le due figure

Gli autori che considerano l'errore determinante come un capitolo autonomo di nullità, distinto dalla simulazione, hanno elaborato vari criteri di discriminazione¹¹ che aiutano a definire le due figure:

- a) Da un lato si ricorre alla spiegazione classica del fenomeno della simulazione parziale, secondo la quale nel simulante vi sono due volontà, un atto di volontà diretto a contrarre matrimonio e un altro, opposto al precedente, che esclude una delle proprietà del matrimonio¹². Nell'errore determinante vi sarebbe un solo atto di volontà diretto verso un oggetto matrimoniale falso¹³. È tuttavia necessario sottolineare che la dottrina sta abbandonando questo modo di intendere la simulazione. E, inoltre, lo qualifica come un fenomeno psicologicamente assurdo, dato che in una persona sana non si possono manifestare due atti di volontà contraddittori; si può manife-

⁹ Sent. c. Felici, 17-12-1957, n. 3, SRRDec. 49 (1957) 844.

¹⁰ Nonostante in alcune sentenze sia stato invocato: cfr. sent. *Montisvidei*, c. Civili, 9-7-1997, *ob errorem pervicacem actoris*, RRDec. vol. 89 (1997), n. 83, non pubblicata.

¹¹ Ci siamo concentrati sulla sintesi elaborata da P. Majer, *El error que determina la voluta. Can. 1099 del CIC del 1983*, Pamplona 1997, 160 ss.

¹² Cfr. P. GASPARRI, *Tractatus de matrimonio*, Parisiis 1904, n. 919, p. 41 ss. R. Brown, *Simple Error in Marriage Tribunal Cases*, in *The Heythrop Journal* 8 (1967) 177 ss.

¹³ D.M. CAMPBELL, *Canon 1099: The Emergence of a New Juridic Figure?*, in *Quaderni Studio Rotale* 5 (1990) 57; J.T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio*, in J.I. Bañares (ed.), *Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial*, Pamplona 1996, 139.

stare un'inclinazione verso diversi oggetti, ma l'atto di volontà di contrarre matrimonio è unico¹⁴.

- b) Un secondo criterio è quello della *coscienza* e dell'*intenzionalità* del soggetto nel provocare la discordanza tra volizione interna e significato oggettivo della dichiarazione che si manifesta nella simulazione¹⁵. Non è necessario voler simulare in modo diretto, è sufficiente che il simulante conosca la differenza tra l'unione che internamente desidera e il matrimonio cui oggettivamente acconsente. Tale discordanza, che si manifesta anche oggettivamente nell'errore determinante, è involontaria ed incosciente. Si potrebbe affermare che mentre il difetto nella simulazione è conosciuto e in qualche modo voluto, nell'errore determinante è ignorato e pertanto involontario. Come afferma Majer, bisognerebbe precisare che non si deve ritenere l'errore determinante come involontario: l'errore determinante agisce sempre attraverso la volontà e pertanto gli appartiene la proprietà di essere un atto volontario in quanto la volontà del contraente aderisce a ciò che pensa, all'oggetto dell'errore¹⁶.
- c) Alcuni autori ricorrono al *criterio sullo stato della certezza*. Chi si trova in una situazione di errore determinante, vive uno stato psicologico di certezza circa il suo modo di intendere il matrimonio. Chi simula, invece, non avrà questa certezza. Cessato lo stato di certezza, scomparirebbe l'errore determinante e la situazione si ridurrebbe a una inclinazione o disposizione di animo, opinione, che sarebbe rilevante solo come causa di simulazione¹⁷. Per alcuni autori, se vi è certezza, vi è errore determinante della volontà, indipendentemente dal fatto che si conosca la vera iden-

¹⁴ P.J. VILADRICH, *Comentario al c. 1101*, in *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona 1996, 1334.

¹⁵ S. VILLEGIANTE, *Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, in *AA.Vv.*, *La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi*, Città del Vaticano 1986, 151. J.J. GARCÍA FAILDE, *La nulidad matrimonial, hoy. Doctrina y jurisprudencia*, Barcelona 1999, 89.

¹⁶ P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, cit., 164.

¹⁷ S. VILLEGIANTE, *Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, cit., 152. J.J. GARCÍA FAILDE, *La nulidad matrimonial, hoy*, cit., 48. N. LÜDECKE, *Der Willensbestimmende Irrtum über das Wesen der Ehe nach C. 1099 CIC als eigenständiger Ehenichtigkeitsgrund*, in *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 40 (1991) 56.58.

tità del matrimonio¹⁸. Un simulante potrebbe essere convinto che il suo concetto di matrimonio (ad esempio, dissolubile) sia quello vero e che nel conservare un matrimonio indissolubile la Chiesa “si sbaglia”. Quando si parla di *certezza* nell’errore determinante bisognerebbe considerarla come la mancata esistenza di ogni dubbio o timore di sbagliare. In questo caso l’intelletto presenta alla volontà, una sola opzione (il matrimonio sprovvisto di uno dei suoi elementi essenziali)¹⁹.

Questo criterio non sembra essere un limite definitivo tra le due figure (errore determinante ed esclusione) dato che, anche nella simulazione si può manifestare uno stato psicologico di certezza, sebbene il soggetto sappia che la sua visione del matrimonio differisce dal modello che presenta la Chiesa.

- d) Il can. 1101 2 del CIC definisce la simulazione proprio come “l’esclusione con un atto positivo della volontà”, limitando questo capitolo di nullità e distinguendolo dagli altri vizi del consenso. Il denominato *criterio della “exclusio”* sembra essere il più preciso e completo al momento di delimitare le due figure (esclusione ed errore determinante), poiché tocca i vari aspetti considerati nei criteri precedenti conferendogli unità. La sostanziale differenza tra errore determinante e simulazione si trova fundamentalmente nell’atto di *esclusione*, presente nella simulazione e non nell’errore determinante.

Ciò che distingue la simulazione dall’errore determinante non è l’esistenza di una insicurezza psicologica nel soggetto, lo stato di dubbio, ma la stessa *possibilità di scelta* che il soggetto possiede nel momento in cui contrae matrimonio. Nell’errore determinante l’intelletto prospetta alla volontà del contraente un solo modello di matrimonio, che il soggetto ritiene sia quello vero, e non ha possibilità di scelta; l’oggetto del suo consenso è limitato all’unico modello (falso) che gli si presenta. Nella simulazione, invece, l’intelletto presenta varie possibilità e il contraente opera una *scelta*.

Secondo questo criterio, il concetto di *exclusio*, implicherebbe:

1. Divergenza tra ciò che è espresso esternamente e ciò che si vuole internamente. Presuppone la conoscenza di ciò che si esclude, di

¹⁸ J.T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio*, cit., 139.
N. LÜDECKE, *Der Willensbestimmende Irrtum über das Wesen der Ehe nach C. 1099 CIC als eigenständiger Ehenichtigkeitsgrund*, cit., 54-59.

¹⁹ P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, cit., 171.

ciò che si rifiuta. Nell'errore determinante vi è una *mancata conoscenza* del modello matrimoniale presentato dalla Chiesa (che, ad ogni modo, potrebbe essere compatibile con una conoscenza previa superficiale, ad esempio, nel colloquio prematrimoniale, in cui il soggetto non si rende conto dell'incompatibilità tra ciò che desidera e ciò che la Chiesa intende per matrimonio).

2. *Atto positivo di volontà esclusorio*, vale a dire, presuppone un intervento selettivo del soggetto, un atto di *scelta ed autodeterminazione* che non si verifica nell'errore determinante, dove la volontà del soggetto riceve passivamente l'unica cosa che gli fornisce l'intelletto (modello non-matrimoniale) e l'accetta come oggetto. In caso di una conoscenza superficiale della dottrina della Chiesa sul matrimonio, il soggetto non lo rifiuta perché non percepisce l'incompatibilità tra il matrimonio che desidera e quello che propone la Chiesa. In conclusione, tanto nella simulazione quanto nell'errore determinante della volontà, il soggetto vuole con un atto positivo della volontà un'unione non-matrimoniale. Ciò che è diverso è il *cammino psicologico* attraverso cui si elabora questo atto di consenso non-matrimoniale.

Nella simulazione, il modo in cui si corrompe l'oggetto del consenso è *l'exclusio*: il soggetto sa che il matrimonio canonico è indissolubile e, consapevole della differenza, lo desidera dissolubile. Nell'errore determinante il modo in cui si corrompe l'oggetto del consenso è la *determinatio voluntatis*: vale a dire, la delimitazione dell'oggetto mediante l'errore; il soggetto conosce solo ciò che vuole (non si chiede o non sa che la Chiesa non intende così il matrimonio): un'unione dissolubile. Non si rifiutano gli elementi essenziali del matrimonio, poiché non si è consapevoli della divergenza tra ciò che si desidera e ciò che la Chiesa offre.

La conoscenza è sempre presupposto di esclusione. Invece, non sempre la mancata conoscenza è presupposto dell'errore determinante (una conoscenza spersonalizzata e superficiale del matrimonio canonico è compatibile con questa ipotesi). Nella nostra società relativista vi possono essere situazioni di errore determinante, poiché i contraenti a volte conosceranno gli elementi essenziali del matrimonio, ma non li percepiranno come qualcosa d'incompatibile con il loro progetto di volersi sposare, e pertanto, non potranno in essere un atto positivo di esclusione, ma applicheranno la loro unica idea di matrimonio al proprio atto di consenso.

2. I REQUISITI DELLA PROVA

Se da un punto di vista concettuale la differenza tra le due figure può arrivare ad essere più o meno chiara seguendo i criteri di distinzione appena menzionati, entrambe sono molto più vicine ed indistinte nel momento processuale, e questo comporta che le difficoltà di prova dell'errore determinante s'inseriscano in un capitolo diverso dalla simulazione.

2.1 La prova dell'esclusione

Nella simulazione, seguendo i requisiti giurisprudenziali tradizionali, è necessario dimostrare:

- a) Che il soggetto ha *escluso* il matrimonio o uno dei suoi elementi essenziali con un *atto positivo di volontà*: l'*atto positivo* è un *atto elicitivo*, che non deve confondersi con le semplici idee che non sono state applicate al matrimonio stesso, con i meri desideri o velleità, le inclinazioni, la volontà generica od interpretativa²⁰. In conclusione, deve essere un atto realmente espresso. E d'altra parte, deve essere un *atto esclusorio*, ossia, un atto di *selezione* o *scelta*, che presuppone la conoscenza di questo elemento essenziale del matrimonio che il contraente non vuole per il proprio.
- b) Che vi sia stata *causa grave e proporzionata della simulazione* (*causa simulandi*), diversa dalla causa di contrarre (*causa contrahendi*). Ossia, bisogna dimostrare che vi sia stata una causa proporzionalmente grave che giustifichi, in rapporto alla considerazione del simulante, la *voluta contrahendi*. La *causa simulandi* deve essere oggettiva e soggettivamente grave, secondo la *aestimatio* fatta dal contraente simulante, tenendo in considerazione le particolari circostanze che hanno influito nella simulazione del consenso.

La *causa simulandi* costituisce la spiegazione di una *volontà* di alterare la sostanza del matrimonio da parte del contraente²¹. Può essere *prossima*: dubbi, incertezze preuziali, timore del fallimento del matrimonio per

²⁰ Sent. c. Pompedda, 13-3-1995, n.5, in *RRDec.* 87 (1995) 204: "Ut ipsa lex statuit, actus voluntatis, quo simulatio constituitur, debet esse positivus, seu revera positus, elicitus et perfecte humanus, qui nempe procedat ex cognizione obiecti in quod dirigitur voluta. Positive tunc tantum volumus, quando voluta aliquid operatur per actum elicitem vel imperatum". Cfr. sent. c. Bruno, 22-6-1984, in *RRDec.* 74 (1984) 381; c. Masala, 26-5-1987, in *RRDec.* 79 (1987) 308; c. Palestro, 16-7-1987, in *RRDec.* 79 (1987) 505; c. Gianneccchini, 10-4-1992, n. 2, in *RRDec.* 84 (1992) 183; c. Davino, 26-11-1992, n. 2, in *RRDec.* 84 (1992) 589.

²¹ Cfr. sent. c. Massimi, 16-V-1933, in *RRDec.* 25 (1933) 311-317.

motivi concreti, ecc.; e anche *remota*: educazione ricevuta, idee, convinzioni, formazione religiosa, ideologica, opinioni contrarie al matrimonio nella propria famiglia o nell'ambiente sociale). L'errore radicato (*error pervicax*) viene considerato fra le *causas simulandi* remote.

I mezzi di prova riconosciuti dalla giurisprudenza rotale sono:

Prova diretta: la *confessione* del simulante costituisce il fondamento di ogni prova di simulazione, poiché è un atto interno e non può essere conosciuta da altri se non per il fatto che colui che ha simulato l'abbia manifestato esternamente. I due tipi di confessione sono: la *confessio iudicialis*, realizzata durante il processo (risulta essere più solida quanto più credibile è colui che confessa); e la *confessio extraiudicialis* fatta *in tempore non suspecto* (prima o subito dopo aver celebrato il matrimonio). Si attribuisce grande importanza alla manifestazione della simulazione prima delle nozze, o poco dopo.

La prova diretta deve essere completata oppure integrata dalla *prova indiretta o mediata*, ossia, l'esistenza della *causa simulandi*, di una motivazione proporzionatamente grave da giustificare, in rapporto alla considerazione del simulante, la *voluntas contrahendi*.

L'esame di altri indizi, come le *circostanze* antecedenti, concomitanti e successive completano la pratica della prova della simulazione. In questa materia, i fatti (il comportamento stesso del contraente che simula) possono essere molto più eloquenti delle parole.

2.2. La prova dell'errore determinante della volontà

Gli elementi specifici che devono essere dimostrati nell'errore determinante si possono sintetizzare in questo modo:

- a) *L'esistenza di errore* degli elementi essenziali del matrimonio e pertinenza nella mente del soggetto (*error pervicax* o radicato).
- b) L'errore implicherà la *mancata conoscenza di un'opzione matrimoniale diversa* poiché non si è avuta notizia certa sulle caratteristiche del vero matrimonio. Bisognerebbe esaminare il panorama biografico del soggetto: la famiglia e l'educazione ricevuta, gli abiti e il comportamento morale acquisito; l'ambiente sociale in cui si muove, le amicizie, ecc.
- c) La *determinazione della volontà* a causa dell'errore, ossia, l'applicazione dell'errore radicato al matrimonio stesso. Gli strumenti di dimo-

strazione saranno, soprattutto, la confessione delle parti e le dichiarazioni dei testimoni in tempi non sospetti.

In molte occasioni non sarà chiara la denominazione giuridica dell'ipotesi, poiché come è già stato detto, la linea di divisione spesso non sarà chiara. Bisognerebbe quindi proporre la nullità per i due capi (simulazione ed errore) subordinatamente.

Si dovrebbe concludere che le chiare ipotesi dell'una e dell'altra fattispecie si potrebbero descrivere in questo modo: nella simulazione il soggetto teoricamente può dissentire o meno dalla visione cristiana del matrimonio (un-uomo con una donna per sempre), ma *hic et nunc* vuole per sé un'unione sprovvista di uno dei suoi elementi essenziali. In questo caso il soggetto "sceglie" consapevolmente per sé un'unione non matrimoniale. Ciò è perfettamente possibile: conosce ciò che la Chiesa insegna e può anche essere d'accordo in generale, ma per sé desidera un'unione diversa. Questo accade per un determinato motivo, che è la *causa simulandi*. Ad esempio, perché vi sono seri dubbi sul fatto che l'altro contraente sia la persona giusta.

Nell'errore determinante il soggetto riconosce che il matrimonio come unione che può liberamente dissolversi ed ignora completamente che il matrimonio canonico è indissolubile.

Vi sarebbero come dei momenti intermedi in cui il soggetto ha una certa conoscenza degli insegnamenti della Chiesa sul matrimonio. In questi casi l'errore agirà come *causa simulandi*. La maggior parte delle sentenze in cui si è proposto il can. 1099 sono state risolte per questa via. In pratica sembra difficile che in un paese di tradizione cattolica vi siano situazioni di errore determinante. Sembrerebbe più probabile nei luoghi dove il cattolicesimo è minoritario e dove spesso i suoi insegnamenti si confondono con quelli di altre confessioni cristiane che ammettono il divorzio.

3. LA RECENTE GIURISPRUDENZA NEI CONFRONTI DELL'ERRORE DETERMINANTE DELLA VOLONTÀ

Con la promulgazione dei Codici vigenti, si può affermare che non esiste ancora una giurisprudenza pacifica sul trattamento dell'errore.

Alcune sentenze continuano a considerare l'errore sugli elementi essenziali irrilevante, e continuano a richiedere il requisito dell'atto positivo di volontà esclusiva per attribuire efficacia giuridica ad un errore. Si riconduce l'errore alla simulazione parziale.

Altre decisioni, invece, riconoscono l'autonomia dell'errore determinante. Possiamo citare l'attuale Decano del Tribunale, Mons. Stankiewicz, tra i precursori di questa linea giurisprudenziale²²: nelle sentenze di cui era Relatore si è solito parlare dell'errore determinante come di un *errore insormontabile*, determinante finché perduri questo stato.

Lo stato di certezza del soggetto, caratteristica dell'errore determinante, impedisce al soggetto di realizzare un atto positivo di esclusione. Se il contraente acquisisce una adeguata conoscenza del matrimonio, perde lo stato di certezza psicologica (che è proprio dell'errore) e passa allo stato di opinione. A partire da ciò, se perdura nella sua opinione erronea, l'errore si trasforma in causa "proporzionata et gravis, proxima vel remota" di simulazione.

La giurisprudenza ritiene unanimemente necessario:

1. Un *atto positivo della volontà*: in caso di errore determinante l'atto positivo di volontà non avrà carattere di atto esclusorio, ma sarà semplicemente una manifestazione della volontà di contrarre secondo la propria idea di matrimonio.
2. Necessità di applicare l'errore (delle idee erronee), *hic et nunc*, al matrimonio stesso. Non è sufficiente aderire alle leggi sul divorzio, simpatizzare o militare in partiti che lo difendono, ma è necessario che tale idea del matrimonio come unione solubile sia accettata al momento di contrarre matrimonio come qualcosa che si desidera per sé²³.

Tuttavia, numericamente parlando i casi di nullità per errore determinante saranno scarsi²⁴: nella maggior parte dei casi in cui si verifica un errore, almeno per quel che riguarda i paesi di tradizione cattolica, si trat-

²² Cfr. sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1987, n. 5, cit.; sent. 19-V-1988, n. 9, in *RRDec.* 80 (1988) 327; sent. 25-IV-1991, n. 9, in *RRDec.* 83 (1991) 284.

²³ Una persona - cattolica o non cattolica - può aver sostenuto una posizione pre-matrimoniale a favore del divorzio. Anche qualora si dimostrasse (e sarebbe necessario dimostrarlo) che si trattava di un errore ideologico profondamente radicato, non si deduce che, nel dare il proprio consenso matrimoniale, tale persona volesse positivamente unirsi solo per un vincolo solubile, allo sposo o sposa che aveva scelto. Tanto la radicale qualità dell'errore, quanto la sua conversione in un atto positivo della volontà, applicato di fatto al consenso dato, devono essere dimostrati; dimostrarlo non è facile. Cfr. sent. c. Burke, 2-V-1991, in *RRDec.* 83 (1991) 291-302.

²⁴ Lo dimostra lo scarso numero di sentenze rotali invocate in questo capitolo di nullità da quando fu promulgato il CIC del 1983.

terà di un errore che agisce come *causa simulandi*, risolvendosi all'interno del capitolo della simulazione.

4. LA DIGNITÀ SACRAMENTALE DEL MATRIMONIO COME OGGETTO DELL'ERRORE DETERMINANTE E DELLA SIMULAZIONE

4.1. La sacramentalità

La dignità sacramentale del matrimonio tra battezzati possiede una caratteristica che la distingue dagli altri elementi essenziali. Questi, l'unità e l'indissolubilità, si collocano sul piano naturale del matrimonio, sul piano della coniugalità, sono elementi essenziali di ogni matrimonio, che i coniugi devono volere per contrarre validamente il matrimonio. Invece, il significato sacramentale si colloca sul piano soprannaturale e dipende da due fatti: a) la verità della donazione coniugale (del matrimonio in quanto segno sacramentale); b) l'inserimento a livello soprannaturale degli sposi mediante il battesimo. Questo è il significato del tradizionale argomento con cui si afferma che la sacramentalità non dipende dalla volontà delle parti, ma da Cristo. La sacramentalità non è pertanto un *elemento* della donazione coniugale degli sposi. Per questo motivo non si possono trattare allo stesso modo la sacramentalità e gli elementi essenziali del matrimonio.

Sacramentalità ed elementi essenziali sono realtà che si situano su *piani differenti* della realtà del matrimonio sacramentale. E questa differenza di piani spiega e giustifica il fatto che la sacramentalità del matrimonio debba essere considerata secondo la propria specificità, anche sul piano giuridico. Con la separazione naturale-soprannaturale si differenzia il piano della coniugalità – la reciproca donazione-accettazione di uomo e donna – dal piano del significato trascendente di questa *stessa* realtà coniugale. Entrambi i piani, essendo intrinseci ed essenziali alla realtà matrimoniale, devono essere valutati in base a criteri differenti quando si deve giudicare il momento costitutivo del matrimonio o la sua validità²⁵.

²⁵ La distinzione dei piani non implica lo scioglimento della loro reciproca unione, proprio perché la sacramentalità contiene una *relazione reale* e non semplicemente simbolica. La dimensione della coniugalità acquisisce pieno significato a motivo della dimensione sacramentale. (ad esempio, la peculiare fermezza che acquisiscono gli elementi essenziali in virtù del significato sacramentale).

4.2. Criteri di applicazione della simulazione e dell'errore alla sacramentalità

Al momento di applicare i criteri generali sull'errore e l'esclusione alla dignità sacramentale è necessario tenere presente questa caratteristica della dimensione sacramentale, così come mise in chiaro Giovanni Paolo II in due dei Discorsi che tenne alla Rota Romana e che costituiscono un punto di riferimento necessario quando si affronta questo tema²⁶.

Nell'allocuzione dell'anno 2001 volle "riflettere brevemente sulla relazione tra l'indole naturale del matrimonio e la sua sacramentalità, dato che, a partire dal Vaticano II, spesso si è cercato di rivitalizzare l'aspetto soprannaturale del matrimonio anche attraverso proposte teologiche, pastorali e canoniche estranee alla tradizione, come quella di richiedere la fede come requisito per sposarsi".

Quando si riflette sull'importanza giuridica della dimensione sacramentale bisogna anzitutto considerare la sua specifica natura: "Rispetto agli altri il sacramento del matrimonio ha una caratteristica: è il sacramento di una realtà che esiste già nell'economia della creazione; è lo stesso patto matrimoniale istituito dal Creatore 'al principio' (FC n. 68 AAS 73 [1981] 163). Quindi, per identificare qual'è la realtà che fin dall'inizio è già unita all'economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti propri della Nuova Alleanza, l'unico cammino possibile è attenersi alla realtà naturale che ci presenta la Scrittura nella Genesi (Cfr. Gn 1,27; 2, 18-25). È ciò che fece Gesù quando parlava dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale (cfr. Mt 19, 3-12; Mc 10, 1-2), ed è ciò che fece anche San Paolo quando parlava del carattere di "gran mistero" che ha il matrimonio "rispetto a Cristo e alla Chiesa" (Ef 5,32).

Le conclusioni esposte nel discorso dell'anno 2003 sono di particolare rilevanza per il tema di cui ci occupiamo, poiché spiegavano i criteri di

²⁶ In una delle recenti pubblicazioni sul tema dell'importanza giuridica della sacramentalità, tutti gli autori concordano sull'importanza di questi discorsi e li citano come obbligato punto di riferimento. Cfr. C.J. ERRÁZURIZ, *Contratto e sacramento: il matrimonio, il sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di san Tommaso d'Aquino*, in *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004, 54; P. MONETA, *L'esclusione del sacramento e l'autonomia della fattispecie*, in *Ibidem*, 82 ss.; M.F. POMPEDDA, *Intenzionalità sacramentale*, in *Ibidem*, 36 ss.; M. RIVELLA, *Il matrimonio dei cattolici non credenti e l'esclusione della sacramentalità*, in *Ibidem*, p. 117 ss.; J.M. SERRANO RUIZ, *Fede e sacramentalità del matrimonio*, in *Ibidem*, 95 ss. Cfr. anche le considerazioni di M.A. ORTIZ nel suo intervento durante questo Corso di Aggiornamento: *Scristianizzazione della società e validità del matrimonio (Il problema del rapporto tra fede e matrimonio)*.

applicazione della simulazione e dell'errore determinante della volontà al caso della sacramentalità.

Dato che il matrimonio sacramentale è *il matrimonio naturale stesso* elevato all'ordine soprannaturale, il Papa aggiunge che “non si può configurare insieme al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano dai requisiti soprannaturali specifici”, perché sono realtà sostanzialmente identiche. In effetti, l'oggetto del consenso matrimoniale (l'unione coniugale esclusiva e indissolubile), è lo stesso per tutti gli esseri umani, battezzati o meno : il matrimonio sacramentale non ha un oggetto più ampio.

Il consenso matrimoniale è costituito quindi dalla “retta intenzione di volersi sposare secondo la realtà naturale del matrimonio”, ossia del matrimonio in quanto unione indissolubile ed esclusiva. La retta intenzione non include, pertanto, l'intenzione di ricevere il sacramento, ma l'intenzione di “sposarsi secondo la realtà naturale del matrimonio”²⁷.

Successivamente considera le conseguenze di queste affermazioni al momento di esaminare i requisiti della simulazione e dell'errore determinante della volontà²⁸: “in entrambi i casi è importante tener presente che un atteggiamento dei contraenti che non tenga in considerazione la dimensione soprannaturale del matrimonio può portare alla sua annullazione solo se nega la sua validità sul piano naturale, in cui si situa il segno sacramentale stesso”. Queste affermazioni sono categoriche e presuppongono indubbiamente un'interpretazione autentica dei canoni che relativi all'efficacia invalidante del rifiuto della sacramentalità.

²⁷ “L'importanza della sacramentalità del matrimonio e la necessità della fede per conoscere e vivere pienamente questa dimensione, potrebbero anche dar luogo a *degli equivoci*, sia nella dimensione del matrimonio sia nel giudizio sulla sua validità. La Chiesa non rifiuta la celebrazione del matrimonio a coloro che siano *ben disposti*, sebbene non siano del tutto preparati dal punto di vista soprannaturale, ciò che deve avere è la *retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale del matrimonio*”.

²⁸ “Non si deve dimenticare questa verità al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità (cfr. canone 1101, 2) e l'errore determinante riguardo alla dignità sacramentale (cfr. canone 1099) come possibili motivi di nullità. In entrambi i casi è importante tener presente che un atteggiamento dei contraenti che non tenga in considerazione la dimensione soprannaturale nel matrimonio lo può annullare solo se si nega la sua validità sul piano naturale, in cui si situa lo stesso segno sacramentale. La Chiesa Cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni fra non battezzati, che si trasformano in matrimonio cristiano mediante il battesimo degli sposi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata, se si celebra con la dovuta dispensa.

Vediamo ora come questi criteri si mettono in pratica, tenendo in considerazione le situazioni reali che sono state analizzate dalla giurisprudenza negli ultimi decenni:

A. *Indifferenza verso il sacramento*:

Nella maggior parte dei casi si tratta dell'atteggiamento più comune, dato che il rifiuto della sacramentalità non comporta nessuna conseguenza né ha utilità a livello pratico. Le sentenze rotali affermano che, abitualmente: a) i contraenti desiderano contrarre vero matrimonio²⁹; b) la loro situazione rispetto alla dignità sacramentale è l'ignoranza³⁰ e il loro atteggiamento di indifferenza e non di rifiuto; c) non si dimostra, pertanto, né un errore determinante³¹ sulla sacramentalità né l'esclusione della stessa, dato che l'ignoranza non può portare a un atto positivo della volontà contrario. In tutte queste situazioni vi è, pertanto, retta intenzione poiché si desidera il matrimonio con tutti i suoi elementi essenziali sul piano naturale.

Un errore sulla sacramentalità è possibile, ma non sarà efficace, dato che nella maggior parte dei casi non si tradurrà in un atto positivo di volontà contrario al matrimonio. Dall'altra parte, si tratta di un'ipotesi difficilmente probabile, perché la non sacramentalità del matrimonio si può presentare solo a partire dalla conoscenza di ciò che è la sacramentalità, e per ciò una situazione pura di errore determinante sulla dignità sacramentale ritengo sia praticamente impossibile³².

²⁹ Sent. c. Giannecchini, 18-XII-1996, n. 11, in *Monitor Ecclesiasticus* 123 (1998) 576: "La mia idea era di costruire una famiglia per sempre e con figli".

³⁰ *Ibidem*: "Non avevo la più pallida idea che il matrimonio fosse un Sacramento voluto e celebrato davanti a Dio". *Ibidem*, n. 2, p. 576: "non pretendevo altro che tutto quello che ci si aspetta la gente comune del matrimonio che stavo contraendo, a prescindere dal sacramento e da ogni altro aspetto religioso, perché lo ignoravo perfettamente. Pertanto io non riesco a spiegarmi cosa fosse il matrimonio e la sua sacramentalità, perché la ignoravo perfettamente".

³¹ *Ibidem*, n. 15, p. 580: "Nec ex depositionibus actoris vel iudicium eruitur de eius errore circa dignitatem sacramentalem matrimonii. Si ipse enim tantam ignorantiam de sacramento matrimonii jactat, quomodo suspicari potest error de sacramentalitate? (...) quomodo ipse in errorem incidere poterat qui voluntatem determinaret? Talis error absolute cum eius plena negligentia, crassa ignorantia et forsitan cum satisfacta contentione rerum religioso rum componi non potest". Cfr. anche una c. Caberletti, 27-II-1998, n. 9, in *RRDec.* 90 (1998) 819-820.

³² Ho avuto già occasione di trattare ampiamente questo tema nella monografia *Rilevanza canonica dell'errore sulla sacramentalità del matrimonio*, Roma 2001, così come nell'arti-

Nelle sentenze rotali posteriori al CIC del 1983, si menziona *l'errore radicato* nella dignità sacramentale – originato da situazioni di mancanza di fede – come causa di simulazione, ossia, di rifiuto del sacramento³³. Pertanto i presunti errori sulla dignità sacramentale potranno in ogni caso considerarsi – se sono radicati – come causa di simulazione.

B. Rifiuto del sacramento:

Vi può essere un rifiuto del sacramento, ma è importante interpretare il contenuto di questo atto. Se si rifiuta esclusivamente il sacramento senza alterare la sostanza del matrimonio sul piano naturale, alla luce di quanto indicato nel discorso di Giovanni Paolo II, questo rifiuto mancherebbe di efficacia invalidante poiché non altera la retta intenzione di contrarre.

A volte si identifica matrimonio sacramentale (canonico) con matrimonio indissolubile e matrimonio civile con matrimonio dissolubile. Può accadere, quindi, che quando si rifiuta il sacramento in realtà si stia escludendo il matrimonio così come lo intende la Chiesa (indissolubile, esclusivo, ecc.). Tale atto escludente potrebbe essere invalidante, ma a causa del rifiuto di un elemento essenziale del matrimonio naturale, e non per il rifiuto del sacramento.

Un fenomeno molto simile si manifesta nelle situazioni in cui c'è un rifiuto della cerimonia religiosa. Da una parte, la cerimonia religiosa non si identifica con il sacramento; pertanto, il rifiuto non equivale a rifiutare il sacramento. Dietro il rifiuto della cerimonia potrebbe esserci un'opposizione agli elementi essenziali del matrimonio. Il soggetto pensa di rifiutare il sacramento, ma ciò che non vuole è un vero matrimonio. La sua volontà non è matrimoniale, e per difetto non lo è negli elementi pro-

colo *El error determinante sobre la dignidad sacramental del matrimonio y su relevancia jurídica: algunas reflexiones acerca de la jurisprudencia reciente*, in *Ius Canonicum* 42 (2003) 185-221.

³³ Sent., c. Huot, 10-XI-1987, n. 16, cit. p. 627: "causa excusionis boni sacramenti (sacramentalitatis) nonnumquam ipsa contrahentis perversa vel saltem erronea inclinatio aut doctrina quae toatam invadit atque informat personam, modumque sive cogitandi sive agendi". *Ibidem*, n. 9, p. 624: "quodsi tanem error ita ipsam personam penetret atque informat ut genium provocet positivum voluntatis actum (...) consensum matrimonialem necessario tunc inficit". Sent. c. Stankiewicz, 19-V-1988, n. 9, cit. p.327: "radicatus inhaerens in mente contrahentis firma persuasio seu convictio doctrinae catholicae de matrimonio quam maxime adversa, fieri potest causa porporzionata ac gravis (proxima vel saltem remota) reflexae exclusionis per positivum voluntatis actum tum essentialis alicuius matrimonii proprietatis, id est unitatis vel potissimum indissolubilitatis (ca. 1101, 2 coll. cum can. 1056), tum dignitatis sacramentalis (can. 1055, 2 coll. Ex analogia cum can. 1099)". Cfr. sent. c. Corso, 30-V-1990, n. 13, cit., pp. 415-416; c. Caberletti, 27-XI-1998, n. 5, cit., p. 710.

priamente coniugali³⁴. Tuttavia, si sottolinea che entrambe queste realtà – sacramento e celebrazione *coram Ecclesia* – sono diverse, e che non si può attribuire importanza al rifiuto della cerimonia in sé³⁵, dato che la nullità del matrimonio deve essere dichiarata per difetto del consenso mediante un atto positivo della volontà che rifiuta il matrimonio stesso o uno dei suoi elementi essenziali³⁶.

La richiesta della celebrazione in Chiesa e la pacifica accettazione della forma canonica e liturgica, saranno indice di retta intenzione in rapporto alla dimensione sacra e sacramentale del matrimonio, senza implicare di per sé mancanza di rettitudine il fatto che tale richiesta sia motivata da ragioni sociali e familiari.

Negli ultimi decenni, alcune sentenze isolate hanno dichiarato nullità per simulazione totale del matrimonio canonico se la persona rifiutava la celebrazione *coram Ecclesia* e si sentiva vincolata solo dalla celebrazione civile³⁷. L'argomentazione non si basa sul rifiuto del matrimonio stesso

³⁴ Un esempio emblematico è la sentenza c. Stankiewicz, 29-IV-1982: nel n. 4 si dice che il soggetto “dum atheus, etsi baptizatus, quamlibet valorem matrimonii cristiani requens, cerimoniae religiosae pro forma tantum assentitur”. Il Relatore invoca un errore radicato nella mente del contraente, in riferimento non solo agli aspetti sacramentali, ma a tutta la realtà matrimoniale, che è giudicata dal contraente come “un’istituzione assurda”. Cfr. sent. c. De Lanversin, 15-VI-1992, nn. 10-11, in *RRDec.* 84 (1992) 352-353 e nn. 15-16, p. 355: le dottrine materialiste ed atee, fortemente radicate nel contraente sono causa dell’esclusione del matrimonio stesso di una dei suoi elementi. La celebrazione religiosa si considera una mera formalità. Nello stesso senso, le più recenti sent. c. Pinto 16-I-1998, in *RRDec.* 90 (1998) 10-17 e sent. c. Giannecchini, 3-II-1998, in *RRDec.* 90 (1998) 109-118.

³⁵ La cerimonia, essendo unita al sacramento, non si identifica con questo cfr. sent. c. Dohent, 18-II-1959, n. 4, in *SRRDec.* 51 (1959) 62 Sent. c. Burke, 23-VI-1987, n.5, in *RRDec.* 79 (1987) 395: “Error autem sat frequens est existimare sacramentalitas stare in ritibus religiosis celebrationis externae quam aliquis forsitan non vult. Sacramentalitas, tanem, per se, non pendet riu nec ad ritum intrinsece spectat, sed ad novam dignitatem, bonis supernaturalibus amplificatam, quam Christus matrimonio voluit conferre. Proinde intentio excludendi ritum religiosum non necessario identificatur cum exclusione sacramentalitatis”.

³⁶ Sent. c. Doheny, 10-VII-1959, n. 4, cit., p. 368-369: “per se, nihil valet adducere conventum (...) celebrazioni canonicae “pro forma” se aptasse, eum ritum sacrum tanquam ‘pagliacciata’ estimasse, vel pro nihilo tenuisse, et ita porro: etenim non in hoc reponi potest defectus consensus, ac vinculi nullista, sed solummodo in positivo voluntatis actu, quo matrimonium ipsum, vel quid quid de essentia eius est, reiectum probetur”.

³⁷ Sent. c. Jarawan, 16-X-1991, in *RRDec.* 83 (1991) 546-553. È sufficiente una citazione per capire il ragionamento del Relatore: “Indubie, totaliterconsensum simulat qui tantum externae cerimoniae adherit, nullam tantem intentionem habens matrimonium canonicum contrahendi, quia matrimonii valorem tantum recognoscit nuptiis sic dictis civili bus, quae iam forte contrahere voluerat”. *Ibidem*, n. 2, p. 549.

in quanto sacramentale, ma nell'affermazione del fatto che la cerimonia religiosa del matrimonio si accettò *pro forma*.

Nel fenomeno della simulazione totale si manifesta la volontà di mettere insieme il segno esterno e la mancanza della volontà matrimoniale. Quando per determinate circostanze i contraenti si vedono obbligati a porre il segno nuziale in due momenti diversi – di fronte allo stato e alla Chiesa –, la *duplicità* del segno non può condurre a equivoci, poiché ciò che si sta valorizzando è l'esistenza di un vero consenso, di una donazione matrimoniale vera. Se tale volontà matrimoniale viene manifestata esternamente, sebbene uno dei segni nuziali – sia quello religioso o civile – sia stato posto *pro forma*, fino a quando non indica mancanza di vera volontà matrimoniale, non può considerarsi simulazione³⁸. Tuttavia, costantemente la giurisprudenza ha cercato di verificare se vi era retta intenzione di contrarre matrimonio.

In conclusione, se c'è retta intenzione matrimoniale, c'è matrimonio, ed è irrilevante un eventuale rifiuto della cerimonia nuziale in Chiesa, accettato solo per motivi familiari o sociali. Solo se sotto il segno nuziale di fronte alla Chiesa non vi è per nulla retta intenzione, ossia, non c'è volontà matrimoniale ma solo un voler porre un segno esterno per motivi sociali, ci troviamo di fronte ad un segno nuziale falso e, pertanto, di fronte ad una fattispecie di simulazione totale³⁹.

C. La mancanza di fede dei contraenti:

Quando si fa appello alla mancanza di fede come manifestazione del rifiuto della sacramentalità del matrimonio, è necessario analizzare cosa c'è dietro a queste situazioni che di per sé non dimostrano un rifiuto del matrimonio sacramentale.

Non si possono ricondurre univocamente al caso dell'errore determinante sulla sacramentalità⁴⁰. Le situazioni di mancanza di fede sono molto

³⁸ Cfr. C. BURKE, *La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas*, in *Ius Canonicum* 34 (1994) 183-184. Cfr. anche sent. c. Stankiewicz, 26-VI-1986, n. 8. in *RRDec.* 78 (1986) 401.

³⁹ Cfr. P.J. VILADRICH, *El consentimiento matrimonial*, cit. p. 175.

⁴⁰ È nota la proposta fatta negli anni 90 da Pompedda in questa linea (cfr. *Mancanza di fede e d'assenso matrimoniale*, in *Studi di Diritto Matrimoniale canonico*, Milano 1993, 399-400). Tuttavia, negli ultimi scritti sul tema sembra aver cambiato il proprio atteggiamento, proprio a radice dei discorsi del Santo Padre alla Rota Romana del 2001 e 2003 (cfr. *Intenzionalità sacramentale*, in *Matrimonio e sacramento*, cit., 31-42).

varie. Bisogna scoprire cosa si celi dietro ciascuna e dimostrare se ci sia stato o meno un errore oppure un'esclusione.

In molti casi il rifiuto della dignità sacramentale del matrimonio si manifesterà in un contesto intellettuale e vitale di mancanza di fede: di allontanamento da Dio, dalla vita religiosa, dalla Chiesa, ecc. Tuttavia, effettuare direttamente una *traduzione* della mancanza di fede in caso di errore o esclusione della dignità sacramentale tra battezzati comporterebbe una erronea sovrapposizione di piani⁴¹. D'altra parte, la mancanza di fede può avere – e spesso avrà – delle ripercussioni indirette sulla validità del consenso, poiché l'allontanamento da Dio comporta anche una perdita di chiarezza e di vigore sul piano etico⁴².

Oltre a non presentare grandi vantaggi (la validità del consenso, infatti, deve essere valutata caso per caso), la traduzione della mancanza radicale di fede nell'errore, comporta dei rischi che non appaiono giustificati. Si apre, d'altra parte, un cammino con il quale si attribuisce un'importanza quasi diretta alla mancanza di fede, con i rischi evidenziati da Giovanni Paolo II nella *Familiaris Consortio*⁴³. Questa posizione, portata agli estremi, conduce, prima o poi, a sostenere apertamente che chi non ha fede è *incapace* di contrarre un matrimonio sacramentale⁴⁴.

D. *Rifiuto del sacramento che condizioni la validità del matrimonio stesso sul piano naturale:*

Solamente in questo caso il matrimonio potrebbe essere dichiarato nullo, secondo le precisazioni interpretative fatte nel discorso del 2003. Solamente attentando alla struttura essenziale della realtà coniugale, così come fu istituita dal Creatore, i battezzati possono impedire il sorgere della dignità sacramentale che è dono sovrano di Cristo⁴⁵. Rifiutare efficacemente il sacramento esige il rifiuto del matrimonio stesso *in quanto*

⁴¹ Questo sembra essere il pensiero di Mons. Pompedda. In questo punto lo segue anche D.M. CAMPBELL, *Canon 1099: The Emergence of a new Juridic Figure?*, in *Quaderni Studio Rotale* 5 (1990) 62.

⁴² Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Rilevanza canonica della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 568.

⁴³ Cfr. n. 68.

⁴⁴ Sembra che qualche autore abbia già cercato di farlo, sebbene la sua opinione non sia stata accolta dalla dottrina maggioritaria: cfr. D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti*, in *Quaderni Studio Rotale* 4 (1989) 11.

⁴⁵ Cfr. C. BURKE, *La sacramentalidad del matrimonio: reflexiones canónicas*, cit., 173.

sacramentale Si tratterebbe di un rifiuto del sacramento che implicherebbe un'esclusione del matrimonio stesso *se è sacramento*.

D'altra parte si tratta, nella pratica, di un caso molto eccezionale, per il fatto che un rifiuto di tale portata sarebbe difficilmente compatibile con l'accettazione della cerimonia religiosa. Chi fosse coerente con questo atteggiamento, molto difficilmente giungerebbe a contrarre matrimonio canonico.